

ALLEGATO "E" N.87831 DI REPERTORIO N. 25423 DI RACCOLTA

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi della legge 7 Dicembre 2000, n. 383, della legge Regione Liguria 24 Dicembre 2004, n. 30, del regolamento regionale 20 Ottobre 2005, n. 1 e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale denominata "LIGHT . HOUSE GENOVA 12", abbreviato in LHG12.

L'Associazione ha sede in Genova.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia e uguaglianza.

L'associazione ha per finalità la promozione e la diffusione, nel settore sanitario e sociale, di un sistema salute sostenibile di alta qualità e alla portata di tutti, con particolare attenzione ai problemi correlati alla dipendenza (alcol, droghe, farmaci, disturbi alimentari, gioco d'azzardo e disturbi compulsivi assimilabili) e al disagio giovanile.

Articolo 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione propone e organizza iniziative ispirate al recupero del patrimonio etico di impegno e di solidarietà attiva che ci hanno tramandato le generazioni precedenti, dei valori educativi e della spiritualità così come ognuno la intende, visti come concreta e indispensabile esigenza dell'uomo. Collabora con associazioni di autotutela e promozione della salute, e con associazioni professionali che operano a servizio delle persone. Conformata la propria azione ai principi contenuti nella Carta etica allegata allo Statuto, e non interviene su altre problematiche ad essi estranee.

In particolare intende:

- 1) offrire sostegno (contributi di formazione e raccolta di fondi per singoli obiettivi condivisi) all'attività e alla diffusione delle associazioni no cost di autotutela e promozione della salute;
- 2) promuovere la conoscenza in Liguria di esperienze (nazionali o estere) di cooperazione dei servizi con utenti e associazioni territoriali, secondo sistemi integrati low cost/high quality;
- 3) favorire, tra tutti gli operatori della Liguria, iniziative di autoformazione e di ricerca di buone prassi, nuove identità ed etiche professionali nel campo dei servizi alla persona;
- 4) valorizzare, con iniziative pubbliche idonee, l'approccio familiare o sistemico, secondo cui la fami-

	glia deve sempre essere informata, sostenuta, resa par-	
	tecipe e protagonista dei percorsi di trattamento e di	
	sensibilizzazione;	
	5) agevolare contatti tra persone che esprimono bisogni	
	personali, familiari e culturali ed associazioni o ser-	
	vizi che possono fornire aiuto adeguato.	
	6) contribuire alle campagne di prevenzione che riguardano	
	la nostra salute, organizzando iniziative di sensibiliz-	
	zazione e corretta informazione sul ruolo e sulle re-	
	sponsabilità educative di ciascuno (approccio di popola-	
	zione o di comunità, secondo l'Organizzazione Mondiale	
	della Sanità)	
	7) agevolare in Liguria una rete di relazioni tra associa-	
	zioni professionali, associazioni territoriali e singoli	
	individui interessati ai principi esposti nella Carta	
	etica, proponendo e raccogliendo risorse per specifici	
	programmi di iniziative.	
	<u>Articolo 4 - Associati</u>	
	Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati	
	tutti coloro che condividano le finalità istituzionali, lo	
	spirito e gli ideali dell'Associazione, intendano collaborare	
	al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attra-	
	verso lo statuto ed i regolamenti.	
	I soci fondatori sono quelli indicati nell'atto costitutivo e	
	costituiscono il primo Consiglio Direttivo dei Garanti.	

Gli altri soci saranno ammessi dal Consiglio a seguito di personale domanda scritta contenente le complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota di associazione annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dei Garanti ed approvata dall'Assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello statuto ed i regolamenti.

I soci dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, sono:

- soci effettivi con tessera n. 1, coloro che aderiranno all'Associazione su proposta di un socio garante.
- soci effettivi.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in

particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti o registri dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo. Possono essere rimborsate soltanto le spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, al rispetto del presente statuto e della Carta etica allegata.

Articolo 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota sociale protrattosi per dodici mesi dal termine di versamento stabilito;
- comportamenti che contrastino con la Carta etica e con lo Statuto;
- gravi motivi che abbiano comunque arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dei Garanti e ratificata dall'Assemblea; la decisione e le motivazioni del provvedimento sono comunicate per iscritto

all'interessato.

- I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo dei Garanti.
- il Presidente

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo e rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

La convocazione può essere richiesta al Consiglio Direttivo dei Garanti con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni assemblea il Segretario, o persona designata dall'Assemblea stessa, stilerà un verbale, che verrà sotto-

scritto dal Presidente e dall'estensore ed inserito nel libro dei verbali. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione degli associati.

Articolo 9 - Diritto di partecipazione

Partecipano alle Assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Tutti i soci hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la possibilità di delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relativi ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

L'assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

La convocazione è effettuata con invito che dovrà essere spedito (anche per posta elettronica o per fax) almeno 10 giorni prima della data della seduta e dovrà contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- indirizzi e direttive annuali dell'Associazione,
- approvazione dei regolamenti interni,
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
- nomina degli organi dell'Associazione,
- approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabi-

	lita dal Consiglio,	
	- ratifica dei provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati	
	- altro che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo dei Garanti.	
	L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.	
	<u>Articolo 11 - Assemblea Straordinaria</u>	
	L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata con invito che dovrà essere spedito (anche per posta elettronica o per fax) almeno 10 giorni prima della data della seduta e dovrà contenere l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	- modificazione dello statuto,	
	- trasferimento della sede	
	- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.	
	Il trasferimento della sede entro il Comune di Genova non comporta modifiche dello Statuto.	
	L'assemblea straordinaria convocata per deliberare modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con	

la presenza di due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria che, sia in prima che in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con l'approvazione dei tre quarti degli esponenti il voto.

Il patrimonio residuo è devoluto come previsto all'articolo 20 del presente statuto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo dei garanti

Il primo Consiglio è formato dai dodici soci fondatori, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e durerà in carica due anni. Successivamente sarà composto da dodici membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; le sue riunioni sono valide se sono presenti almeno il presidente (o il vicepresidente) e cinque altri membri del Consiglio. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti, ma con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e deve essere messo a conoscenza degli associati.

Articolo 13 - Compiti del Consiglio dei Garanti

Il Consiglio è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, per il raggiungimento degli scopi secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.

In particolare sono compiti del Consiglio:

- deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione
- deliberare l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.
- determinare l'importo delle quote associative
- redigere il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- indire le Assemblee
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea

Il Consiglio potrà delegare a singoli suoi membri i poteri per espletare attività definite e circoscritte.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

In casi eccezionali di urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio dei Garanti per la ratifica degli atti compiuti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciando liberatorie quietanze, con controfirma del Tesoriere.

- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, e nelle liti attive previa deliberazione del Consiglio Direttivo dei Garanti.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 16 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e svolge quelle mansioni a cui sia stato delegato dal Presidente.

Articolo 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili, alle spese da pagarsi con l'osservanza dei regolamenti interni ed

alla riscossione delle quote sociali.

Articolo 18 - Mezzi finanziari

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività :

- dalle quote sociali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo dei Garanti e versate dagli associati;
- da erogazioni liberali di associati e di terzi;
- da eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- da introiti derivanti da raccolte di sostegno direttamente connesse alle finalità istituzionali dell'associazione;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e lasciti e da erogazioni di liberalità di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni di imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione,

l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Tutte le risorse dell'associazione sono utilizzate per perseguire le finalità indicate in questo Statuto. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, fatte salve le sole destinazioni imposte dalla legge. Tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'associazione sono intestati all'associazione ed inseriti in un inventario depositato presso la Sede.

Articolo 19 - Esercizio sociale e Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo dei Garanti redige il bilancio consuntivo dell'Associazione, lo deposita presso la sede almeno venti giorni prima dell'Assemblea ed esso può essere consultato da ogni associato.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'Assemblea di approvazione del Bilancio deve tenersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali nei quali può tenersi entro e non oltre 6 (sei) mesi.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ma devono essere destinati a favore di attività istituzionali previste nello statuto.

Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari, sentito l'organo di controllo dei cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996. N. 662.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: ESTELIO CARPANO

IN ORIGINALE FIRMATO: GIORGIO SCHIAPPACASSE

IN ORIGINALE FIRMATO: PATRIZIA SPIGO

IN ORIGINALE FIRMATO: GIANNI TESTINO

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LUCA MARTINELLI

IN ORIGINALE FIRMATO: DE GIOVANNI FRANCESCO

IN ORIGINALE FIRMATO: ANGELO SENAREGA

IN ORIGINALE FIRMATO: ALBA SILVANA ROVEGNO

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO